

Rep. n. 263 del 19.12.2022

REPUBBLICA ITALIANA

ASL ROMA 5

Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POST- LAVORAZIONE, IMBALLAGGIO E CONSEGNA DI STAMPATI VARI (BUSTE, CARTELLE, REGISTRI, BLOCCHI, FOGLI, ECC), PER L'ASL DI RIETI (CAPOFILA), L'ASL ROMA 4, L'ASL ROMA 5 E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ANDREA DI ROMA, PER LA DURATA DI 36 MESI, RINNOVABILI PER UN ULTERIORE PERIODO DI AFFIDAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 12 MESI - CIG 94657632BD

Considerato che la ASL RM5 ha necessità di attivare il contratto in epigrafe, nelle more del rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 88 della L. n. 159/2011, da parte della Prefettura di Roma, acquisita la dichiarazione della PIODA IMAGING SRL nella quale la stessa ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della L.159/2011, si stipula il presente contratto, fermo restando che in caso di comunicazione antimafia interdittiva, lo stesso sarà rescisso.

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di dicembre, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. "Codice Amministrazione Digitale":

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, con sede in via Acquaregna n. 1/15, 00019 Tivoli (RM), codice fiscale e partita iva 04733471009, nella persona del dott. Giorgio Giulio Santonocito nato a [REDACTED] il [REDACTED], Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022, per la stipula del presente contratto;

E

la **PIODA IMAGING SRL** con Sede Legale in Viale Ippocrate n. 154, 00161 Roma (RM) C.F. e P.Iva 05426511001 (di seguito denominata per brevità "Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di Roma (RM), nella persona del Sig. Conti Pioda Stefano nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di Rappresentante Legale, come risultante dalla visura camerale documento n. P V6648942 del 13/12/2022, agli atti (Allegato N. 1 – Copia Carta d'Identità n.CA62076EH), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO CHE

- che la ASL di Rieti, in qualità di capofila dell'area Aggregata " 1", con deliberazione n. 104/DG/2020 del 24/12/2020 ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 procedura di gara, in Unione d'Acquisto, nell'interesse dell'ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 commi 1,2 e 3 del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di stampa, post- lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) - gara n. 8127073;
- che la ASL di Rieti con deliberazione n. 729/DG del 28/07/2022 ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento a lotto unico del servizio di stampa, post- lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc), alla ditta PIODA IMAGING SRL, per la durata di 36 mesi,

rinnovabili per un ulteriore periodo di affidamento fino ad un massimo di 12 mesi;

- che l'ASL di Rieti con nota n. 66550 del 26/09/2022 comunicava alla ASL Roma 5 l'aggiudicazione de qua;

- che l'ASL Roma 5 con deliberazione n. 2070 del 05/12/2022 ha preso atto della Deliberazione n.729/DG del 28.07.2022 della ASL di Rieti come sopra riportata

- con deliberazione n. 2070 del 05/12/2022 l'ASL Roma 5 ha altresì preso atto della percentuale di aggiudicazione pari al 53,53%, corrispondente all'importo di € 889.508,01 oltre IVA 22%, per un totale di 1.085.199,77 IVA compresa, per la durata complessiva di appalto di 36 mesi, con decorrenza dal 01.01.2023 fino al 31.12.2025, oltre ad € 296.502,67 oltre IVA 22%, pari a € 361.733,26 IVA compresa, per un eventuale rinnovo di 12 mesi;

- che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara cui si rinvia anche se non materialmente allegata al presente contratto;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d'Appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. EIBR2201818 emessa in data 16.12.2022 dalla compagnia Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC per un importo pari ad € 88.950,80 (euro ottantottomilanovecentocinquanta/80 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

contrattuali;

- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
- clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
- i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, nonché ogni altro atto della "Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio stampati, espletata in forma aggregata, nell'interesse delle aziende afferenti all'area aggregata 1: Asl Roma 4, Asl Roma 5, A.O.U. S. Andrea E Asl Rieti (Capofila)"
 - del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con

D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di forniture pubbliche.

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

Articolo 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione n. 104/DG/2020 del 24/12/2020 rettificata con Deliberazione n. 869/DG/2021 del 30/07/2021
- il capitolato tecnico e i suoi allegati, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e i suoi allegati, allegati alla deliberazione di indizione;
- la deliberazione di aggiudicazione n. 729/DG del 28/07/2022 dell'Azienda ASL di Rieti;
- la deliberazione n. 2070 del 05/12/2022 con la quale l'ASL Roma 5 ha preso atto della Deliberazione n.729/DG del 28.07.2022 della ASL di Rieti;
- l'offerta economica dell'operatore economico allegata alla deliberazione di aggiudicazione;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la garanzia fideiussoria n. PRO332671FB3314 del 12.12.2022 e la polizza assicurativa n.105149827 del 24.12.2015 acquisita agli atti;
- il codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n. 44 del 26 gennaio 2016;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso sono materialmente allegati:

- visura camerale documento n. P V6648942 del 13/12/2022 - allegato sub A
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub B;

- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – allegato sub C.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, contraente, affida alla ditta PIODA IMAGING SRL il servizio di stampa, post-lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) espletato in forma aggregata, nell'interesse delle Aziende afferenti all'area aggregata 1: Asl Roma 4, Asl Roma 5, A.O.U. S. Andrea e Asl Rieti (Capofila) del servizio;
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto 1, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Articolo 4 - Durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (36 mesi) a decorrere dal 01.01.2023, come previsto dall'art. 1 del capitolato tecnico allegato alla deliberazione di indizione.

È prevista la facoltà da parte della ASL di procedere al rinnovo del servizio per ulteriori mesi 12.

Articolo 5 -Importo del contratto

L'importo del presente contratto, è di € 889.508,01 (euro ottocottantanovemilacinquecentootto/01) IVA esclusa, come previsto nella deliberazione di presa d'atto di aggiudicazione n. 2070 del 05/12/2022 sopra citata.

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per uncorretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al

Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.

3. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 7 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell'Azienda, è stata costituita con Polizza Fideiussoria n. EIBR2201818, sottoscritta con la Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC in data 16.12.2022, per un importo di € 88.950,80 (euro ottantottomilanovecentocinquanta/80).

2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. L'Impresa dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la ASL Roma 5 avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 8 - Polizza Assicurativa

1. Come previsto dall'art. 4 del capitolato tecnico d'appalto, l'Operatore economico ha prodotto copia della polizza assicurativa costituita presso Groupama Assicurazioni, polizza n. 105149827 del 24.12.2015.

2. L'Operatore economico assume l'obbligo di rinnovare tale polizza fino alla data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all'Azienda.

3. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti

alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, perfatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

4. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.

5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitivamente prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 9 - Penali

In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall'art. 10 del capitolato tecnico speciale d'appalto, all' art. 23 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. 4 del capitolato tecnico speciale d'appalto e agli artt. 27 e 29 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

Articolo - Recesso

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 28 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica l'art. 2.4 del capitolato tecnico speciale d'appalto e l'art. 24 del disciplinare di gara.

2. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: HGXTFB

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG 94657632BD;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero dell'ordinativo.

3. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015”, da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e come disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 26 del disciplinare di gara.

Articolo 14 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 10 del disciplinare di gara, al quale le parti rinviano.

Articolo 15 - Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio in Viale Ippocrate n. 154, 00161 Roma (RM), obbligandosi di informare il committente di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

Articolo 16 - Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente Contratto l'affidatario individua la dott.ssa Valeria Pucci quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'affidatario, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 5.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

- numero telefonico: + 39 [REDACTED]
- indirizzo e-mail: valeria@piada.it

Articolo 17 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle eventuali imprese affidatarie di subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 E SMI.

Articolo 18 - Adeguamento prezzi

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

- BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma

IBAN: [REDACTED]

Soggetto delegato ad operare sul C/C: Stefano Conti Pioda CF [REDACTED]

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il CIG 94657632BD ed inoltrate in forma elettronica attraverso il portale della Regione Lazio.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 20 - Trasparenza

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 21 - Adempimenti legge anticorruzione

1. L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a:
 - a. garantire il rispetto del D.Lgs. 196/03 integrato con il D.Lgs. 101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR);
 - b. accettare la lettera di nomina a Responsabile Esterno da parte del Titolare (Rappresentante Legale);
 - c. notificare, nel caso in cui i trattamenti a sua responsabilità siano diversi da quelli citati nella lettera di nomina, ulteriori trattamenti (GDPR art 30) e le misure di sicurezza adottate (GDPR art 32);
 - d. il personale utilizzato dal fornitore per erogare i servizi richiesti da ASL ROMA 5, dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di gestione dei dati personali e/o particolari e nominato come responsabile o incaricato. L'elenco del personale, con la società di appartenenza se si adotta la sub-fornitura, deve essere notificato a ASL ROMA 5 insieme alla lettera di accettazione nomina del Fornitore.
 - e. Il regolamento ASL ROMA 5 per l'utilizzo dei beni informatici ed eventuali disposizioni deve essere esplicitamente accettato dal Fornitore e deve costituire la regola per la gestione del servizio, in particolare nel caso di violazione dei dati (Data Breach) il fornitore deve attenersi alla procedura di Data Breach Disponibile sul sito ASL ROMA 5;
 - f. Nel caso in cui la prestazione riguardi le funzioni di assistenza e manutenzione da remoto, il personale, debitamente formato dal Fornitore, deve essere notificato alla ASL ROMA 5 per ottenere la VPN provvisoria. Naturalmente se i tecnici sono fuori dall'Italia occorre specificare il paese in cui operano ed avere evidenza che esistano le condizioni (pseudonimizzazione) e che siano adottate le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati contenuti nelle banche dati.
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- h. vigilare che il personale incaricato si attenga alle regole fornite;
 - i. l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di vigilare e notificare eventuali comportamenti anomali che potranno implicare l'applicazione di eventuali penali;
2. Si allega al presente contratto, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato sub B).

Articolo 23 - Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n. 44 del 29.01.2016.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da allegato sub C.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Articolo 25 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni

controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto,

L'ASL Roma 5
il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
f.to digitalmente

L'Appaltatore
il Legale Rappresentante
Conti Pioda Stefano
f.to digitalmente

L'Ufficiale Rogante
Dott. Mario Petrucci
f.to digitalmente

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Conti Pioda Stefano in qualità di Legale rappresentante della PIODA IMAGING SRL dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25.

Per espressa accettazione

Il Rappresentante Legale
PIODA IMAGING SRL
f.to digitalmente